



Comune di **SANT'ANGELO IN VADO (PU)**

Piazza Umberto I n. 3 - Tel. 0722/819901- 819902- Fax. 0722/819923

ASSEGNI AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni;

Visto l'art. 16 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modificazioni;

RENDE NOTO

- la domanda di concessione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, deve essere presentata, **per l'anno 2014**, a pena di decadenza, entro il **31 gennaio 2015**;
- sono equiparati ai figli i minori adottati ai sensi dell'art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ed ai genitori sono equiparati gli adottanti;
- ai sensi dell'art. 80, comma 5, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, hanno diritto all'assegno i **cittadini italiani o comunitari residenti** nonché i titolari dello status di rifugiati politici e ai sensi dell'art. 13 della legge 6 agosto 2013 n. 97 **i cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo**;
- l'assegno è corrisposto per tredici mensilità nella misura, se spettante per intero, di **€ 141,02 mensili**, ovvero in misura ridotta per i casi previsti dall'art. 65, comma 3, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni;
- il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'articolo 65 della legge n. 448/1998, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato; il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare, ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica;
- la domanda e la dichiarazione unica, se quest'ultima non già presentata in occasione di richiesta di altra prestazioni sociali agevolata, dovranno essere compilate sugli appositi moduli da ritirare presso l'Ufficio Servizi Sociali oppure scaricabile dal sito internet: www.comunesantangeloinvado.it ;
- il valore dell'indicatore della situazione economica, per le domande relative all'anno 2014, è stato determinato, con riferimento a nuclei composti da cinque componenti, in **€ 25.384,91** con riferimento a **nuclei composti da cinque componenti**;
- il valore dell'indicatore della situazione economica riparametrato viene determinato in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D.lgt. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, applicando la formula di cui all'allegato A al D.M. 21 dicembre 2000, n. 452.

Questo avviso in relazione al dispositivo dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito nel sito Web istituzionale di questo Comune.

Informativa art. 13 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice sulla privacy)

Si precisa che i dati dichiarati nella domanda saranno utilizzati esclusivamente dagli incaricati del trattamento per l'istruttoria del procedimento e comunque per i soli fini istituzionali.

Dalla residenza comunale, li 10 marzo 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Norma Ferri)